



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO**

Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis,
all'udienza del 12.01.2023, all'esito della Camera di Consiglio, ha
pronunciato con motivi contestuali la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 259/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad
oggetto: "*rapporto di lavoro pubblico privatizzato: retribuzione*" e vertente

TRA



avv. GALOTTO

GAETANO (GLTGTN81E26F912V);

RICORRENTE

E

ASL SALERNO (04701800650) - avv. MIRIANO FERNANDO
(MRNFNN58D03F912E);

RESISTENTE

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 24.01.2022, la parte ricorrente di cui in
epigrafe esponeva di essere dipendente dell'Asl Salerno e di prestare la

propria attività lavorativa presso il Presidio Ospedaliero di Nocera Inferiore "Umberto I", quale Coordinatrice Infermieristica da dicembre 2010. Evidenziava che dette funzioni le erano state assegnate dal Direttore Medico di Presidio con nota prot. n. 3683/DS del 29.11.20102 e successivamente confermate da numerosi atti e disposizioni di servizio. Pertanto, declinati gli elementi in diritto, chiedeva al giudice del lavoro adito di condannare la datrice pubblica al pagamento, in suo favore, dell'indennità di cui all'art. 10 del ccnl di categoria, quantificata nella complessiva somma di € 5.035,29, calcolata dal 2019 al 2021, evidenziando che per il biennio 2017/18, la suddetta prestazione le era già stata corrisposta.

Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 19.09.2022, concludendo come in atti e insistendo per l'infondatezza della domanda.

La domanda è fondata e deve essere accolta alla luce dei precedenti giudiziari già affrontati da questo Ufficio, verso i quali non si rinvenivano motivi per discostarsene.

Nel merito, la norma di fonte pattizia (art. 10 - coordinamento) prescrive espressamente che *"...è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile.*

2. In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1° settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L. 3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.

3. L'indennità di cui al comma 2 – sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e

discipline nonché ai collaboratori professionali – assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds, ai sensi dell'art. 8, comma 5.

4. Le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell'indennità di funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori L. 3.000.000, finanziabile con le risorse disponibili nel fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.

5. L'indennità attribuita al personale di cui al comma 2 e 3 è revocabile limitatamente alla parte variabile con il venir meno della funzione o, in caso, di valutazione negativa.

6. L'indennità di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati successivamente alla prima applicazione è revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione o anche a seguito di valutazione negativa".

Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'art. 10, comma 3, del ccnl comparto Sanità biennio economico 2000-2001, stipulato il 20 settembre 2001, che prevede l'indennità per l'incarico di coordinamento, si interpreta nel senso che, ai fini del menzionato trattamento economico, si richiede che vi sia traccia documentale del conferimento o la sua verifica con atto formale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché il coordinamento del personale, restando esclusa la possibilità per l'Amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale (cfr. Cass. n. 18679/15). Più in particolare, l'indennità di coordinamento ex art. 10 compete, ai sensi del comma 2 e in sede di sua "prima applicazione", a tutti i collaboratori professionali sanitari-caposala con reali funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001, senza necessità di riconoscimento formale, mentre, ai sensi dei successivi commi 3 e 7, può essere riconosciuta anche agli altri collaboratori sanitari degli

altri profili e discipline, nonché ai collaboratori professionali-assistenti sociali già appartenenti alla categoria D, solo a condizione che la funzione di coordinamento, non intrinseca al ruolo dei suddetti profili, sia dimostrata o accertata con atto formale (Cass. n. 41575/21).

Pertanto, la predetta indennità è dovuta a tutto il personale sanitario collaboratore che abbia effettive funzioni di coordinamento degli altri dipendenti e che di tale affidamento si abbia traccia formale e prova sostanziale di effettivo espletamento. Dunque, "a regime", l'incarico richiede sempre un atto formale di conferimento, che può essere attribuito dalle aziende ai soggetti in possesso del requisito minimo di anzianità solo previa definizione di criteri generali ai quali le aziende medesime devono attenersi nella scelta del dipendente cui affidare il coordinamento (cfr. anche Cass. n. 12339/18).

Quanto al soggetto che è in grado di attribuire il compito del coordinamento infermieristico, punto in cui si sostanzia l'oggetto della presente lite, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "*tale potere di conformazione non necessariamente si colloca in capo ai vertici aziendali, ma riguarda piuttosto non l'atto di assunzione o di inquadramento del dipendente, ma l'attività lavorativa nella sua concretezza e continuità*" (cfr. Cass. n. 41575/21 in motivazione; Cass. n. 25198/13; Cass. n. 14508/19). In particolare, il giudice di legittimità ha di recente affermato che il giudice di secondo grado, affermando che il conferimento dell'incarico ed il suo riconoscimento formale da parte del Primario e direttore del reparto, che senza dubbio è munito dei poteri conformativi del personale ad esso sottoposto, non sarebbe idoneo all'attribuzione del diritto, per il quale sarebbe stato necessario un atto dell'organo preposto ad esprimere la volontà dell'ente ed a stabilire il relativo impegno finanziario, si è discostato da tale consolidato orientamento (Cass. n. 28413/20) e ha ritenuto che vi fossero gli atti formali di conferimento dell'incarico di coordinamento sulla scorta delle "*attestazioni dei Direttori responsabili delle UUOO di appartenenza*".

In definitiva, ciò che occorre per il riconoscimento della indennità che qui occupa è, in primo luogo, l'espletamento di fatto di funzioni di coordinamento e, in secondo luogo, che tale prestazione sia sorretta da un

formale atto di affidamento dell'incarico proveniente quantomeno dal responsabile del reparto.

Tornando al caso che qui occupa, va premesso che tra le parti non si rinvencono elementi di contestazione in ordine all'espletamento di funzioni di coordinamento infermieristico ad opera della ricorrente. Invero, l'Asl Salerno ha incentrato la propria difesa esclusivamente sulla mancata attribuzione formale dell'incarico da parte dei vertici aziendali, punto, tuttavia, non decisivo alla luce di quanto affermato in precedenza (cfr. pag. 10 della memoria difensiva, secondo cui "l'investitura che il dott. Francesco Pellegrino ha creduto opportuno fare nei confronti dell'attuale ricorrente non ha alcun valore giuridico perché assunta in aperta violazione della normativa contrattuale richiamata (cfr. art. 10 CCNL 21 settembre 2001) né assume rilievo l'eventuale svolgimento di fatto della funzione di coordinamento non sussistendo alcun automatismo tra l'attribuzione dell'indennità di coordinamento e l'eventuale svolgimento di tale attività e non risulta né dedotto né dimostrato che l'ASL Salerno abbia mai assunto disposizioni, in favore della ricorrente, ai sensi della citata norma contrattuale").

Quanto al dato formale, agli atti è presente il conferimento delle funzioni di coordinamento infermieristico sottoscritto dal Direttore medico del presidio, che può ritenersi bastevole *quoad effectum*, a nulla rilevando che le stesse siano state attribuite "in via del tutto provvisoria e senza la corresponsione di alcun compenso economico" (cfr. documento in atti); tale provvedimento risulta nella sostanza confermato dal riscontro effettuato dal Direttore del personale in data 11.04.2014 e dalle note del Direttore dell'Unità operativa di oculistica del 29.10.2010 e del 18.04.2014 (cfr. documenti parimenti agli atti).

Del resto, non privo di rilevanza può essere l'elemento presuntivo desunto dalla circostanza che l'indennità *de qua* sia stata comunque corrisposta dalla datrice pubblica per il biennio precedente al periodo chiesto in giudizio e che, in ogni caso, le funzioni di coordinatore non potrebbero non essere state coperte da nessuno.

Ne deriva la condanna della parte resistente al pagamento della somma rivendicata in ricorso, a cui vanno aggiunti i soli interessi legali,

senza rivalutazione monetaria (Cass. n. 16284/05), da calcolarsi dal dovuto al saldo. Sul punto, si rileva che la parte resistente non ha effettuato alcuna eccezione specifica sui conteggi presentati dal lavoratore, i quali, peraltro, si presentano conformi ai dati fattuali accertati e immuni da apparenti vizi logici o errori matematici.

Ogni ulteriore indagine istruttoria può ritenersi superflua.

Le spese processuali sono regolamentate secondo soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione.

P. Q. M.

1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 5.035,29 a titolo di differenze retributive sull'indennità di coordinamento ex art. 10 ccnl dal 2019 al 2021, oltre accessori come in parte motiva;

2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.

Nocera Inferiore, 12.01.2023.

Il Giudice del lavoro
dott. Angelo De Angelis